

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1169)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 14^a Commissione permanente (Igiene e sanità pubblica) della Camera dei deputati nella seduta del 14 luglio 1960 (V. Stampato n. 1134)

d'iniziativa dei deputati DEL GIUDICE e SCALIA

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA

IL 19 LUGLIO 1960

Disciplina delle bevande analcoliche vendute con denominazioni di fantasia

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Le bevande analcoliche vendute con denominazioni di fantasia, il cui gusto ed aroma fondamentale deriva dal loro contenuto di essenze di agrumi, o di paste aromatizzanti di agrumi, non possono essere colorate se non contengono anche succo di agrumi in misura non inferiore al 12 per cento.

Art. 2.

Chiunque produce, vende o detiene per la vendita bibite analcoliche colorate in violazione del divieto di cui all'articolo precedente è punito con l'ammenda stabilita dall'articolo 358 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 dicembre 1934, n. 1265, e successive modificazioni.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.